

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

DEL 29 APRILE 2004

Il giorno ventinove (29) del mese di Aprile dell'anno 2004 presso la sala della Circoscrizione del Mare (G.C.) alle ore 20.30 dopo regolare convocazione si è riunita l'Assemblea Straordinaria della Pro Loco di Marina di Ravenna per trattare il seguente ordine del giorno:

- 1) Nuovo statuto dell'Associazione Pro Loco di Marina di Ravenna in rispetto della Legge Regionale Emilia-Romagna di Promozione sociale;
- 2) Varie ed eventuali.

Come da statuto assume la presidenza dell'Assemblea straordinaria il presidente dell'Associazione Moroni Marino che invita a fungere da segretaria della riunione la socia Giani Roberta, l'assemblea approva la proposta del presidente.

Il Presidente, dovendo l'Assemblea straordinaria modificare lo statuto vigente l'articolo otto prevede per questa deliberazione occorre la partecipazione dei tre-quarti dei soci ed il voto favorevole, per approvare le modifiche, dei tre quarti dei soci, constata che sono presenti numero 28 soci di cui sono rappresentati tramite delega n. 13 soci in rispetto del vigente statuto, che a oggi sono regolarmente soci n. 34, essendo presenti oltre ai tre-quarti dei soci il presidente proclama valida la riunione per trattare l'ordine del giorno previsto.

Il Presidente illustra le motivazioni addotte dall'Amministrazione Provinciale di Ravenna per mantenere l'iscrizione all'albo provinciale delle Associazioni di promozione sociale della Pro Loco di Marina di Ravenna dopo l'abrogazione da parte della regione Emilia-Romagna della Legge regionale specifica delle Pro Loco, pertanto si rende necessario adeguare il nostro statuto a queste indicazioni, inoltre il presidente propone di modificarne alcune parti che nella gestione dell'Associazione non si sono dimostrate adeguate, o insufficienti o alcune mancanti.

Pertanto il Presidente, anche se le modifiche sono marginali rispetto l'impianto dello statuto vigente, al fine di rendere più facile il lavoro dell'Assemblea propone di approvare un nuovo statuto al fine di rendere più adeguato lo statuto alla gestione dell'Associazione.

Dopo aver letto della proposta di statuto il presidente apre la discussione in merito alle proposte; dopo molteplici interventi e modifiche alla proposta il testo scaturito dalla discussione, allegato al presente verbale sotto la lettera A, è posto in votazione.

Alla votazione partecipano soci presenti all'inizio della riunione le modifiche allo statuto che è approvato all'unanimità. Voti favorevoli ventotto astenuti zero contrari zero.

Preso atto che la proposta ha ottenuto la maggioranza prevista dallo statuto vigente, art. 8 prevede i tre-quarti favorevoli, il Presidente ringrazia l'Assemblea per il voto espresso poiché

lo statuto detta le regole per tutti i soci e pertanto l'approvazione all'unanimità è certamente una buona partenza per lo statuto appena approvato.

Il Presidente propone all'Assemblea di delegare a svolgere tutti gli atti necessari al corso regolare del nuovo statuto ai soci Giani Roberta, Agostini Davide e Moroni Marino.

L'assemblea approva all'unanimità la proposta.

Non essendovi altro da trattare nelle varie alle ore 22.45 l'Assemblea Straordinaria è dichiarata chiusa.

Previa lettura approvazione del presente verbale

IL SEGRETARIO

Roberta Giani

IL PRESIDENTE

Marino Moroni

LETTERA "A"

Statuto della PRO LOCO DI MARINA DI RAVENNA
Approvato dall'Assemblea straordinaria del 29 Aprile 2004

Art.1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita l'Associazione turistica, di promozione sociale, denominata

“ PRO LOCO MARINA DI RAVENNA “

con sede in Marina di Ravenna in luogo da deliberare dal Consiglio direttivo.

La stessa ha durata illimitata e non persegue finalità di lucro, esclude ogni possibile distribuzione ai soci anche in modo indiretto o differito di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali., salvo che la destinazione non è imposta di legge.

Il Consiglio direttivo dell'Associazione può, a maggioranza dei 2/3 dei propri membri in carica, abbinare un “logo” alla denominazione che può essere modificata con le stesse regole.

Art. 2

SCOPI E ATTIVITA'

L'Associazione ha scopi e finalità riferiti alla promozione, alla valorizzazione e allo sviluppo di Marina di Ravenna ed in particolare alla sua funzione turistica.

A tal fine l'Associazione può:

- realizzare progetti e iniziative rivolti alla valorizzazione turistica della località, con particolare attenzione alle tradizioni locali, alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche, alle capacità ricettive senza trascurare la vicinanza con una città dal ricco patrimonio artistico quale Ravenna;
- stimolare, promuovere ed attuare attività tendenti a richiamare ospiti e visitatori per un incremento turistico nel paese;
- promuovere iniziative di interesse ed intrattenimento quali sagre, spettacoli, feste, concerti, mostre, convegni ed incontri di carattere ricreativo, culturale, sportivo e tecnico-scientifico;
- curare l'immagine di Marina di Ravenna con adeguate pubbliche relazioni e la produzione, pubblicazione e distribuzione di materiale propagandistico ed informativo;
- fornire agli ospiti e villeggianti la necessaria assistenza con un piano dettagliato di informazioni turistiche;

- indire e coordinare progetti di promozione turistica della località, in forma diretta o in collaborazione con operatori del posto o con altri soggetti interessati;
- proporre e sollecitare le varie Autorità competenti ad assumere provvedimenti rivolti a migliorare l'offerta turistica di Marina di Ravenna attraverso la tutela ed al recupero del suo patrimonio naturale, ambientale e paesaggistico;
- svolgere qualsiasi altra attività (compresa la costituzione con altri soggetti pubblici o privati di qualsivoglia forma societaria) utile al raggiungimento degli scopi sociali;
- svolgere qualsiasi altra attività utile al raggiungimento degli scopi sociali.

Per una migliore riuscita dei progetti l'Associazione potrà ricercare o accettare proposte di collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, aventi, in tali specifiche occasioni, comuni scopi e finalità.

Art. 3

RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative annualmente fissate dal Consiglio direttivo;
- contributi devoluti da aderenti e/o privati;
- contributi concessi dallo Stato, da enti o istituzioni pubbliche o da organizzazioni internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate patrimoniali;
- entrate derivanti da convenzioni o da cessione di beni o servizi agli associati o a terzi;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio direttivo redige il rendiconto consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura, predisponendo inoltre un rendiconto preventivo.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 4

I SOCI

Sono membri dell'Associazione tutti i soggetti (persone fisiche o entità collettive) che, interessati allo sviluppo turistico, sociale ed economico di Marina di Ravenna, chiedono di aderirvi, impegnandosi all'osservanza del presente statuto.

I soci possono essere suddivisi in effettivi ed onorari.

Sono Soci effettivi tutti i soggetti in regola col pagamento della quota associativa annuale.

La qualifica di socio onorario è deliberata dal Consiglio direttivo, e può essere rivolta a persone che hanno contribuito, con azioni di vario genere, ad aumentare il prestigio e l'immagine della località. Il loro numero complessivo non potrà superare il 5% dei soci effettivi, al momento della nomina. Il socio onorario non è tenuto al versamento della quota associativa annuale.

Il titolo di Socio onorario è permanente e non contempla il pagamento della quota associativa annuale. Solo il socio effettivo, se maggiorenne, ha diritto all'esercizio di elettorato attivo e passivo

La qualifica di Socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole composizione che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irritale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti: in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina sarà effettuata dal Presidente del Consiglio Notarile di Ravenna.

E' espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Art. 5

CRITERI DI AMMISSIONE, DECADENZA ED ESCLUSIONE DEI SOCI.

L'ammissione a socio effettivo è subordinata alla presentazione di apposita domanda sottoscritta da parte degli interessati.

Sulle domande di ammissione si può pronunciare il Consiglio direttivo e le eventuali reiezioni devono essere motivate. Qualora l'aspirante Socio persista nella richiesta di ammissione in merito dovrà pronunciarsi l'Assemblea dei Soci nel corso della prima riunione prevista.

La qualifica di socio si perde per decadenza, esclusione o decesso.

La decadenza è automatica ad ogni chiusura di rendiconto alla presenza del mancato pagamento della quota associativa riferita al nuovo anno.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo, con voto di almeno 2/3 dei suoi membro e può essere assunta per:

- comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- persistenti violazioni degli obblighi statutari.

In ogni caso, prima di procedere all'eventuale esclusione di un Socio, allo stesso vanno contestati per iscritto gli addebiti mossi, consentendo una facoltà di replica entro 30 giorni dall'invio della missiva. Successivamente il provvedimento del Consiglio direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

E' stabilita l'in trasmissibilità della quota associativa, anche mortis causa, e la non rivalutazione della stessa.

Il socio o i suoi eredi in nessun caso hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate. I soci sono obbligati:

- ad osservare il presente statuto, eventuali regolamenti interni e le delibere adottate dagli organi sociali;
- a mantenere un comportamento sostanzialmente corretto nei confronti dell'Associazione;
- a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

Art. 6

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;

L'Assemblea può deliberare di eleggere anche il Collegio dei revisori.

Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Alle persone in carica spetta in ogni caso il rimborso di eventuali spese sostenute.

Art. 7

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è sovrana ed è composta di tutti i soci effettivi e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni socio effettivo (persona fisica, se maggiorenne, o entità collettiva) dispone di un solo voto.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di una delega.

All'Assemblea ordinaria spettano i compiti di indirizzo dell'attività dell'Associazione ed in particolare:

- approvare il rendiconto consuntivo;
- nominare i membri del Consiglio direttivo;
- deliberare l'eventuale costituzione del Collegio dei sindaci revisori eleggendone i membri;
- deliberare su tutti gli oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed a deliberare in merito all'esclusione dei soci.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per approvazione del rendiconto consuntivo (entro quattro mesi dalla sua chiusura) ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo, o il Collegio dei revisori (se eletto), o un quinto degli associati, ne ravvisi l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione, rispettando il Codice civile.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice presidente. In assenza di entrambi spetterà al membro anziano del Consiglio direttivo assumere tale compito.

Le convocazioni devono essere fatte mediante avviso scritto, anche per posta elettronica, da inviare almeno dieci giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione, che può essere convocata anche in data diversa data della prima.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono valide, quando sono approvate dalla maggioranza dei presenti.

Art. 8

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è formato da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri, eletti fra gli associati.

Il numero dei membri del Consiglio direttivo è stabilito dall'Assemblea prima di procedere al suo rinnovo. Gli eletti restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Per l'elezione del Consiglio direttivo ogni Socio, presente o rappresentato, potrà esprimere un numero massimo di preferenze personali pari alla metà della composizione stabilita.

Nel caso in cui, per dimissioni od oltre cause, uno o più membri il Consiglio direttivo decadano dall'incarico, saranno surrogati, nell'ordine le persone risultate non elette, che rimarranno in carica fino alla normale scadenza dell'organo. Nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio nomina al suo interno il Presidente e il Vice-presidente.

Al Consiglio direttivo spetta di:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea;
- predisporre il rendiconto consuntivo;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- deliberare per le eventuali espulsioni dei soci;
- provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci;
- determinare le quote associative annuali.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice presidente. In casi di assenza di entrambi spetterà al membro anziano assumere tale compito.

Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o per richiesta di un terzo dei suoi membri. Può assumere deliberazioni alla presenza della maggioranza dei suoi membri e col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Non è ammessa la delega.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordini del giorno, data, luogo ed orario della seduta.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sanno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio.

Di ogni riunione del Consiglio direttivo deve essere redatto un verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato agli atti.

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio direttivo, Collegio dei Revisori dei conti se eletti e dei Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

Art. 9

IL PRESIDENTE

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso e l'Assemblea dei Soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio ed ha il potere di firma. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-presidente o, in assenza di questi, al membro anziano.

Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo allo stesso ratifica dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 10

IL SEGRETARIO

Il Consiglio direttivo può nominare al suo interno un Segretario, che ha il compito di curare l'amministrazione contabile dell'Associazione.

Incassa le quote associative, i contributi ed i proventi derivanti dalle attività svolte e provvede al pagamento delle fatture, dei rimborsi spese e di quant'altro attiene alla gestione finanziaria dell'Associazione, curando la tenuta dei vari libri contabili e della corrispondenza.

Provvede all'aggiornamento dell'elenco dei Soci e, in assenza di disposizioni diverse, alla stesura dei verbali dell'Assemblea e del consiglio direttivo.

Redige il rendiconto consuntivo annuale che dovrà essere discusso dal Consiglio direttivo ed approvato dall'Assemblea dei Soci.

Art. 11

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Qualora l'Assemblea deliberi di nominare il Collegio dei Revisori dei conti, la stessa eleggerà (potendo scegliere anche persone non associate) tre membri effettivi e due supplenti. Il Collegio provvederà poi alla nomina, al suo interno, del suo presidente.

Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione dell'Associazione e la corrispondenza del rendiconto alle scritture contabili. Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea, alla quale presenterà la relazione annuale sul rendiconto consuntivo.

Art. 12

NORME FINALI

E'obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di scioglimento per qualsiasi causa, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità o di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 13

RINVIO

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di leggi vigenti in materia di associazionismo di promozione sociale.